

VERBALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO DI

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 19 COMMI 4, 5 e 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI DEL 18.12.2014

Il giorno **11 aprile 2017**, presso la sede regionale di via Mario Angeloni, 61, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Amministrazione della Regione Umbria rappresentata dalla Delegazione di parte pubblica nella persona del presidente Dott. Walter Orlandi, direttore della "Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane", e dal componente Ing. Stefano Guerrini, Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione ed Amministrazione del personale

e

le **Rappresentanze sindacali** come in calce riportate

- a) **premesso** che in data 16 febbraio 2017 con la sottoscrizione della IPOTESI DI ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 19 COMMI 4, 5 e 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI DEL 18.12.2014, si è positivamente concluso il procedimento negoziale di primo livello;
- b) **viste** le note prot. n. 37572 del 17/2/2017 e n. 39301 del 20/2/2017 con le quali, pur non essendo intervenute modificazioni sostanziali e contenutistiche del CCDI del 18/12/2014 né essendoci variazioni a livello di natura finanziaria, si è sottoposta l'ipotesi di accordo del 16/2/2017 al Collegio dei revisori dei conti ai fini della conferma della verifica di compatibilità di cui all'art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001;
- c) **visto** il verbale n. 2 del 24/02/2017 del Collegio dei revisori dei conti - acquisito al protocollo regionale con nota prot. n. 45766 del 28/02/2017 - con il quale è stata resa certificazione favorevole, confermando quanto certificato nel parere di compatibilità già espresso ai sensi dell'articolo 40 bis del D.lgs. 165/2001 e allegato al verbale n. 32 del 5 dicembre 2014;

d) **preso atto** che la Giunta regionale con Deliberazione n. 246 del 13 marzo 2017 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo in oggetto,

al termine dell'incontro **le parti sottoscrivono definitivamente l'accordo** che ripropone integralmente il testo della preintesa sottoscritta in data 16.02.2017, in calce allegata.

Perugia, 11/04/2017

Per la Regione Umbria

Il Direttore

(Walter Orlandi)

firmato

Il Dirigente

(Stefano Guerrini)


firmato

Per la R.S.U.

Nome e Cognome	Firma
MARCO BENCIVENGA	<i>firmato</i>
WALTER RONDOLINI	<i>firmato</i>

Per le OO.SS.

Sigla	Nome e Cognome	Firma
CISL FP	MASSIMILIANO SPERANZINI	<i>firmato</i>
UIL FPL	JACKY MARIUCCI	<i>firmato</i>
CGIL FP	SILVIA PANSOLINI	<i>firmato</i>
CSA-CISAL	LUIGI LONGOBUCCO	<i>firmato</i>



IPOTESI DI ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 19 COMMI 4, 5 e 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI DEL 18.12.2014

Il giorno 16 febbraio 2017, presso la sede regionale di via Mario Angeloni 61, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'**Amministrazione della Regione Umbria** rappresentata dalla Delegazione di parte pubblica nella persona del presidente Dott. Walter Orlandi, direttore della "Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane", e dal componente Ing. Stefano Guerrini, Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione ed Amministrazione del personale

e

le **rappresentanze sindacali** come in calce riportate

richiamati i Contratti Collettivi Nazionali del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

Visto l'articolo 31 comma 5 del regolamento di organizzazione, di cui alla D.G.R. n. 108/2006 e s.m. e i., che rinvia alla contrattazione decentrata integrativa la definizione dei criteri per il riconoscimento economico connesso all'esercizio temporaneo delle funzioni di titolare di Sezione;

Visto l'articolo 19 del CCDI per il personale delle categorie professionali del 18/02/2014 che definisce i criteri per il riconoscimento del trattamento economico per l'esercizio temporaneo delle funzioni di titolare di Sezione;

Dato atto che, per mero errore materiale, nella stesura definitiva dell'articolo di cui sopra sono rimasti espressi dei rinvii riferiti a stesure precedenti dell'articolato, con particolare riguardo al comma 6;

Ritenuto opportuno evitare incongruenze o dubbi interpretativi nell'applicazione dell'articolo 19 del sopra richiamato rispetto al rinvio alla regolazione pattizia operato dall'articolo 31 del regolamento di organizzazione;

Richiamata la D.G.R. n. 1486 del 09/12/2015 che nell'individuare le linee guida e gli indirizzi per la contrattazione integrativa determinava la necessità di regolare nella tornata negoziale successiva

al CCDI del 18/12/2014 *"le integrazioni, le revisioni e/o le precisazioni concordate e per la correzione di eventuali refus"*;

Tutto ciò considerato le parti indicate in premessa formulano la clausola di interpretazione autentica dell'articolo 19 comma 4, 5 e 6 del CCDI per il personale delle categorie professionali del 18/12/2014

Art.1

Clausola di interpretazione autentica dell'art. 19 CCDI commi 4, 5 e 6

Le parti condividono - in considerazione del fatto che per mero errore materiale nella stesura definitiva dell'articolo 19 del CCDI per il personale delle categorie professionali del 18/12/2014 sono rimasti espressi dei rinvii riferiti a stesure precedenti dell'articolato - che il testo dei commi 4, 5 e 6, - debitamente corredati di nuovi punti-elenco e con giusta indicazione del corretto riferimento al comma 6 - del medesimo articolo siano da intendersi come segue:

"4. In caso di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ovvero assenza per malattia del titolare di Sezione per un periodo continuativo superiore a 30 giorni:

- a) al responsabile di posizione organizzativa incaricato delle funzioni vicarie spetta, in aggiunta alla retribuzione di risultato connessa alla posizione di cui è titolare, la retribuzione di risultato connessa alla Sezione oggetto di funzioni vicarie, sulla base della valutazione espressa dal dirigente competente e rapportato alla durata dello svolgimento delle funzioni vicarie, fino al limite previsto dall'articolo 10 del CCNL 31.03.1999, rapportato al valore della posizione connessa all'incarico di titolare;
- b) qualora l'incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie sia affidato a dipendente di categoria D non responsabile di posizione organizzativa, le responsabilità tecnico amministrative e le responsabilità procedurali assegnate alla Sezione vengono esercitati dal dirigente; al dipendente di categoria D vicario spetta il trattamento economico connesso alla "specificata responsabilità", di cui all'articolo 10, comma 1, lett. G) punto 2.5.

5. In caso di aspettativa, che non preveda la corresponsione della retribuzione di posizione, concessa al titolare di Sezione per periodi continuativi superiori a 30 giorni:

- a) al responsabile di posizione organizzativa incaricato delle funzioni vicarie spetta, per la durata dello svolgimento delle funzioni vicarie, la retribuzione connessa alla posizione di gradualità maggiore nonché, in aggiunta alla propria, la retribuzione di risultato connessa alla Sezione oggetto di funzioni vicarie, sulla base della valutazione espressa dal dirigente competente e rapportato alla durata dello svolgimento delle funzioni vicarie, fino al limite previsto dall'articolo 10 del CCNL 31.03.1999, rapportato al valore della posizione connessa all'incarico di titolare;
- b) qualora l'incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie sia affidato a personale di categoria D non responsabile di posizione organizzativa, allo stesso spetta, per la durata dello svolgimento delle funzioni vicarie, la retribuzione di posizione attribuita alla Sezione nonché, in

aggiunta alla produttività, la retribuzione di risultato relativa alla Sezione, sulla base della valutazione espressa dal dirigente competente e rapportata alla durata dello svolgimento delle funzioni vicarie.

6. Per le Sezioni vacanti, in presenza di esigenze straordinarie, può essere conferito incarico ad interim, per il tempo strettamente necessario al definitivo conferimento e comunque per un massimo di sei mesi. L'incarico ad interim è conferito nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del Regolamento di Organizzazione adottato con D.G.R. n. 108 del 25 gennaio 2006 e s. m. e i., e dà diritto al trattamento retributivo **previsto al comma 5, lett. a).**”

Perugia, 16/02/2017

Per la Regione Umbria
Il Direttore

(Walter Orlandi)
firmato

Il Dirigente

(Stefano Guerrini)
firmato

Per la R.S.U.

Nome e Cognome	Firma
MARCO BENCIVENGA	<i>firmato</i>
JACKY MARIUCCI	<i>firmato</i>

Per le OO.SS.

Sigla	Nome e Cognome	Firma
CISL FP	MASSIMILIANO SPERANZINI	<i>firmato</i>
CGIL FP	SILVIA PANSOLINI	<i>firmato</i>
CSA-CISAL	LUIGI LONGOBUCCO	<i>firmato</i>